



**COMUNE DI BAGNI DI LUCCA**  
**Provincia di Lucca**

**ORDINANZA N. 40 2021**

**Oggetto :**

MISURE PER FRONTEGGIARE L'AVANZARE DEI CONTAGI PER COVID-19

**IL SINDACO**

Premesso che, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;

Visto il DPCM 2 marzo 2021 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

Considerato che i vari provvedimenti normativi adottati a livello nazionale e regionale pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio;

Dato atto che negli ultimi giorni nel Comune di Bagni di Lucca è stato rilevato un incremento significativo dei casi positivi al virus SARS-CoV-2, e la situazione sia pure sotto controllo e costantemente monitorata sta creando preoccupazione per il diffondersi del contagio;

Accertato, in particolare, che in base agli ultimi report regionali il Comune di Bagni di Lucca ha raggiunto, negli ultimi sette giorni, un numero di casi positivi che lo pone al livello di attenzione con riferimento ai 250/100.000 abitanti;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare, oltre alle raccomandazioni sull'uso dei dispositivi di protezione, ulteriori provvedimenti precauzionali volti a contrastare il diffondersi del virus;

Ritenuto in proposito, anche a seguito del confronto avvenuto con il Presidente della Regione Toscana a seguito del report settimanale dei casi sul territorio, di procedere:

- alla chiusura delle aree gioco nei parchi e giardini comunali;
- a disciplinare l'uso delle panchine su tutto il territorio;
- a disporre che i bar e altri esercizi commerciali non mantengano accessibili tavoli e sedie all'esterno dei propri locali;

Dato atto che non risultano sussistenti ulteriori luoghi che presentano particolari rischi di affollamenti nelle varie ore del giorno;

Visto l'art.1, comma 9, del DL 16 maggio 2020 n. 33;

Visto l'art.3 del DL 25/03/2020 n. 19;

Visto l'art. 15 della L. 24/02/1992, n. 225 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978, n. 833 e ss.mm.ii;

Visto l'art.50, comma 5, del T.U.E.L. e ss.mm.ii.;

### ORDINA

Per quanto espresso in premessa che, a decorrere dal 22/03/2021 e fino al 06/04/2021:

- il divieto di accesso alle aree gioco dei parchi e giardini pubblici presenti sul territorio comunale;
- di limitare l'accesso alle panchine pubbliche, disponendo la distanza interpersonale di 1 metro;
- di disporre che i titolari di bar e pubblici esercizi rimuovano dall'esterno dei locali tavoli e sedie al fine di non consentirne l'uso anche al di fuori dell'attività dei locali stessi;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e trasmessa ai soggetti sotto elencati per l'attuazione immediata e l'informazione ai cittadini:

Ufficio di Polizia Municipale;

Ufficio Tecnico;

Al Comando Stazione Carabinieri di Bagni di Lucca;

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza potranno essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e/o di sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali o regionali;

L'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione.

**Bagni di Lucca, li 22/03/2021**

**IL SINDACO**  
Paolo Michelini

